

REGOLAMENTO (CEE) N. 3298/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1988

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 300 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Germania, con una comunicazione in data 13 ottobre 1988, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso la Polonia un quantitativo di 300 000 t di orzo detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 300 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco può

essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 300 000 t di orzo da esportare verso la Polonia
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 300 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 9 novembre 1988 alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade il 21 dicembre 1988.
4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 6*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.